



PARERE MOTIVATO
n. 89 del 3 Luglio 2015

OGGETTO: Comune di Treviso. Piano di Lottizzazione "Ghirlanda 3"
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV);
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di di Treviso con nota prot. n. 25772 del 06.03.15 acquisita al protocollo regionale al n. 109226 del 12.03.15 e le successive integrazioni;
- CONSIDERATO** che con nota prot n. 185597 del 04/05/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
- ✓ Dipartimento provinciale di Treviso ARPAV
 - ✓ ULSS 9 di Treviso
 - ✓ Provincia di Treviso
 - ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
 - ✓ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
 - ✓ Comune di Treviso
 - ✓ Consorzio di Bonifica Piave
 - ✓ Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso



- ✓ Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto

A seguito di una preliminare istruttoria tecnica la Sezione Coordinamento Commissioni ha aggiunto d'ufficio, quale soggetto competente in materia ambientale da consultare il Comune di Treviso, il Consorzio di Bonifica Piave ed il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto.

Con nota prot n. 121491 del 20.03.15 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Da una verifica della documentazione presentata, risultava carente per la Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 190352 del 06/05/2015, un'integrazione di quanto addotto.

Lo Studio progettista Arka Associati con mail del 19/05/2015 acquisita al prot regionale n. 209856 del 19/05/2015 e con pec acquisita al prot. regionale n. 209887 del 19/05/2015 ha fatto pervenire documentazione integrativa Vinca.

Il Comune di Treviso con nota prot n. 57825 del 21/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 214199 del 26/05/2015 ha fatto pervenire integrazioni Vinca.

Il Comune di Treviso con pec prot. n. 58845 del 25/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 218186 del 25.05.2015 ha fatto pervenire osservazione e relativa controdeduzione, dichiarando che entro i termini è pervenuta solo l'allegata osservazione.

Il Comune di Treviso con pec prot. n. 57825 del 21/05/2015 acquisita al prot. regionale n.214199 del 21/05/2015 ha fatto pervenire integrazioni Vinca.

Da una verifica della documentazione presentata, risultava carente per la Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 239484 del 10/06/2015, un'integrazione di quanto addotto.

Il Progettista Ing. Baldo con nota consegnata il giorno 23/06/2015 e acquisita al prot. regionale n. 259135 del 23/06/2015 ha fatto pervenire documentazione integrativa Vinca.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, di cui si riporta una sintesi:

L'Azienda Ulss n. 9 di Treviso con nota prot. n. 60533 del 25/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 217415 del 25/05/2015 ha fatto pervenire parere favorevole con alcune indicazioni di carattere generale.

L'Arpav Dipartimento di Treviso con pec prot. n. 57897 del 09/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 239302 del 10/06/2015 ha fatto pervenire parere, in cui si evidenzia che la verifica di assoggettabilità non riporta un'adeguata analisi, in particolare, del contesto ambientale e del consumo di suolo, nonché per quanto riguarda la componente "Suolo e Sottosuolo".

Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0005325 del 22/06/2015 acquisito al prot. regionale n. 257999 del 23/06/2015 ha fatto pervenire parere in cui si ritiene assoggettabile a VAS il Piano, ed evidenziando l'opportunità che le attività che comportino manomissione del suolo siano effettuati con l'assistenza archeologica continuativa.



CONSIDERATO Il Comune di Treviso con pec prot. n. 58845 del 25/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 218186 del 25.05.2015 ha fatto pervenire un'osservazione e relativa controdeduzione, dichiarando che entro i termini è pervenuta solo l'allegata osservazione.

Relativamente all'osservazione, si prende atto delle controdeduzioni trasmesse dal Comune.

VALUTAZIONE E CONSIDERAZIONI

La valutazione è stata condotta in osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente.

Sulla base dei dati disponibili, le possibili ricadute legate alla realizzazione dell'intervento e dell'insediamento della popolazione qui prevista, non risultano tali da produrre alterazioni negative significative all'interno delle singole componenti analizzate, e quindi si valuta come non si avrà un peggioramento rilevabile della qualità ambientale dovuta allo sviluppo di quanto previsto dal PUA.

Il piano, in questa fase, prevede soluzioni progettuali e definisce indirizzi attuativi, già consolidati a livello di strumento urbanistico generale, e tali da non comportare modifiche significative.

Per la tutela degli aspetti di maggiore sensibilità ambientale e paesaggistica si ritiene comunque di proporre, in fase attuativa, un attento sviluppo progettuale, come evidenziato nei pareri del Segretariato Regionale per il Veneto e dell'Arpav al fine di tutelare gli aspetti dell'area e del paesaggio esistente.

VISTA l'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza, n. 83/2015 con cui si propone all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento un esito favorevole della Valutazione di Incidenza riguardante il Piano di lottizzazione a destinazione residenziale denominato "Ghirlanda 3" in Comune di Treviso (TV), con le seguenti prescrizioni sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle caratterizzate rispetto all'elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014, e di seguito riportato: A06.04 "Abbandono della produzione colturale", dell'area interessata dal piano di lottizzazione, A10 "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria", relativamente agli interventi per la lottizzazione, D01.02 "Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", D01.03 "Parcheggi e aree di sosta", D02 "Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", in riferimento alle opere di urbanizzazione e della rete dei sottoservizi, E01.04 "Altre forme di insediamento", E04.01 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", relativamente alla realizzazione degli impianti arboreo-arbustivi, E06 "Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", sia in fase di realizzazione del piano stesso che di fruizione, H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
2. di realizzare le fonti di illuminazione artificiale secondo i seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di vietare per gli impianti delle specie legnose l'utilizzo di specie alloctone (*Pittosporum* sp. e *Cupressus* sp.) e specie, ancorché autoctone, non pertinenti per l'ambito fitogeografico locale (*Pinus* sp. e *Abies alba*) e di privilegiare l'impiego della componente caratteristica del quercu-carpinetto (in ordine di abbondanza relativa:



[arborea] *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Fraxinus ornus*, *Fraxinus angustifolia* subsp. *oxycarpa*, *Ulmus minor*, *Acer campestre* e [arbustiva] *Ligustrum vulgare*, *Crataegus monogyna*, *Crataegus oxyacantha*, *Cornus sanguinea*, *Rhamnus catharticus*, *Euonymus europeus*, *Viburnum opulus*, *Prunus spinosa*);

4. di vietare l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone per i rinverdimenti delle aree a prato ovvero si provveda mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale;
5. di preservare le strutture artificiali (muro storico) e naturali (quinta arborea) situati lungo il margine occidentale della lotto in argomento (fatta salva la possibilità di realizzare un varco di limitata estensione);
6. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui la delimitazione delle aree operative di cantiere con le barriere per l'erpetofauna, il cronoprogramma dell'attuazione del piano di lottizzazione compatibile con la fenologia delle specie coinvolte);
7. di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, secondo le seguenti modalità: entro un anno dalla chiusura del cantiere (per gli aspetti legati alla realizzazione del piano di lottizzazione) e nel quinto anno dalla chiusura del cantiere (per gli aspetti relativi agli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee);
8. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del piano di lottizzazione in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Raccomandando all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente integralmente la documentazione presentata (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) e comprensiva di:

- dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare;
- dato in formato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati con la presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante e va garantita la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare);
- dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare.



VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta della Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, da cui risulta che esaminati gli atti, ritiene che il Piano di Lottizzazione " Ghirlanda 3" non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente. In fase di attuazione per la tutela degli aspetti di maggiore sensibilità ambientale e paesaggistica si ritiene comunque di proporre le seguenti prescrizioni:

- un attento sviluppo progettuale, come evidenziato nei pareri del Segretariato Regionale per il Veneto e dell'ARPAV, al fine di tutelare gli aspetti dell'area e del paesaggio esistente;
- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri dell'ARPAV e del Segretariato Regionale per il Veneto.

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Lottizzazione "Ghirlanda 3", in Comune di Treviso, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione per la tutela degli aspetti di maggiore sensibilità ambientale e paesaggistica si ritiene comunque di proporre le seguenti prescrizioni:

- un attento sviluppo progettuale, come evidenziato nei pareri del Segretariato Regionale per il Veneto e dell'ARPAV, al fine di tutelare gli aspetti dell'area e del paesaggio esistente;
- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri dell'ARPAV e del Segretariato Regionale per il Veneto;
- con riferimento alla Valutazione d'Incidenza:
 - 1 di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle caratterizzate rispetto all'elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014, e di seguito riportato: A06.04 "Abbandono della produzione colturale", dell'area interessata dal piano di lottizzazione, A10 "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria", relativamente agli interventi per la lottizzazione, D01.02 "Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", D01.03 "Parcheggi e aree di sosta", D02 "Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", in riferimento alle opere di urbanizzazione e della rete dei sottoservizi, E01.04 "Altre forme di insediamento", E04.01 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", relativamente alla realizzazione degli impianti arboreo-arbustivi, E06 "Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", sia in fase di realizzazione del piano stesso che di fruizione, H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
 - 2 di realizzare le fonti di illuminazione artificiale secondo i seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 - 3 di vietare per gli impianti delle specie legnose l'utilizzo di specie alloctone (*Pittosporum* sp. e *Cupressus* sp.) e specie, ancorché autoctone, non pertinenti per l'ambito fitogeografico locale (*Pinus* sp. e *Abies alba*) e di privilegiare l'impiego della componente caratteristica del quercio-carpinetto (in ordine di abbondanza relativa: [arborea] *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Fraxinus ornus*, *Fraxinus angustifolia* subsp. *oxycarpa*, *Ulmus minor*, *Acer campestre* e [arbustiva] *Ligustrum vulgare*, *Crataegus monogyna*, *Crataegus oxyacantha*, *Cornus sanguinea*, *Rhamnus catharticus*, *Euonymus europeus*, *Viburnum*



opulus, Prunus spinosa);

4 di vietare l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone per i rinverdimenti delle aree a prato ovvero si provveda mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale;

5 di preservare le strutture artificiali (muro storico) e naturali (quinta arborea) situati lungo il margine occidentale della lotto in argomento (fatta salva la possibilità di realizzare un varco di limitata estensione);

6 di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui la delimitazione delle aree operative di cantiere con le barriere per l'erpetofauna, il cronoprogramma dell'attuazione del piano di lottizzazione compatibile con la fenologia delle specie coinvolte);

7 di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, secondo le seguenti modalità: entro un anno dalla chiusura del cantiere (per gli aspetti legati alla realizzazione del piano di lottizzazione) e nel quinto anno dalla chiusura del cantiere (per gli aspetti relativi agli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee);

8 di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del piano di lottizzazione in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

9 di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

10 di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Raccomandando all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente integralmente la documentazione presentata (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) e comprensiva di:

- dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare;
- dato in formato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati con la presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante e va garantita la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare);
- dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)
Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 6 pagine